

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA RETE CICLO-PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA NORMATIVA

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, approvato con d.G.R. 10 ottobre 2022 n. XI/7067, all'art. 34 VIABILITÀ, PARCHEGGI E TRASPORTI, comma 3. cita: " Il Parco promuove la formazione, gestione e manutenzione di un sistema di percorsi e di itinerari che costituiscono la struttura principale della rete fruibile, per una fruizione "lenta, consapevole e sostenibile", alla cui realizzazione possono concorrere più soggetti pubblici e privati, nell'ambito di progetti attuativi, coordinati dal Parco. Le modalità d'uso, la manutenzione, la gestione e l'organizzazione dei flussi di visitatori sono disciplinate da specifico Regolamento. Il Parco, d'intesa con i Comuni interessati, cura il recupero ad uso pubblico dei sentieri esistenti e dei percorsi, e la loro manutenzione, anche mediante accordi con i proprietari interessati. Il Regolamento può altresì precludere l'accesso o eventuali modalità di fruizione che possono danneggiare l'ambiente, per problemi di sicurezza o per eventuali incompatibilità tra le diverse modalità d'uso."
2. Il presente Regolamento disciplina l'uso della rete ciclo-pedonale realizzata dal Parco dei Colli di Bergamo e di proprietà o convenzionata a tal fine, con l'obiettivo di salvaguardare l'infrastruttura preservandola da un uso improprio, di tutelare i vari utenti della rete (pedoni, ciclisti, cavalieri, ecc.), di far rispettare le norme sulla circolazione stradale di cui al Codice della Strada, nonché di salvaguardare le aree adiacenti la rete ciclo-pedonale da danneggiamenti e usi non consentiti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DIVIETI

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla rete ciclo-pedonale come individuata nell'allegata planimetria. Detta planimetria potrà essere aggiornata a seguito di realizzazione di nuovi tracciati ciclo-pedonali da parte del Parco o a fronte del convenzionamento con gli Enti competenti (Comuni del Parco, Provincia) di ulteriori tratti esistenti o di nuova realizzazione.
2. Chiunque utilizza la rete ciclo-pedonale di cui al presente Regolamento lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e

l'ambiente circostante. Si fa presente che le condizioni meteorologiche avverse possono influenzare la sicurezza e la praticabilità dei percorsi ciclopipedonali.

3. Lungo i percorsi ciclopipedonali valgono le seguenti disposizioni:

- a) è assolutamente vietato il transito di tutti i mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del Parco, ad esclusione dei mezzi motorizzati a carattere agricolo aventi una portata massima di q. 100 o passo su due assi appartenenti ai proprietari o ai conduttori dei fondi agricoli, ai sensi del vigente "Regolamento per l'accesso ai mezzi motorizzati nelle zone B, C del Parco Regionale dei Colli di Bergamo" approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n.50 del 22.06.2023. È consentita la deroga, per fondati motivi, ai residenti;
 - b) è assolutamente vietato nei tratti di percorso non illuminati o in assenza di adeguata illuminazione l'accesso ai ciclisti e ai cavalieri durante le ore di buio e notturne, al fine di evitare danni e/o pregiudizio alla salute degli utenti medesimi e salvaguardare la quiete e la tranquillità dei residenti;
 - c) è comunque sempre vietata ogni forma di utilizzo dei percorsi: dal 31 marzo al 30 settembre dalle ore 23.00 alle ore 06.00 AM e dal 1 ottobre al 30 marzo e dalle ore 19.00 PM alle ore 06.00 AM;
 - d) per quanto riguarda l'attività ciclistica, è fatto obbligo di procedere a velocità moderata, tale si intende in ogni caso quella non superiore a 20 km orari;
 - e) sulla rete ciclo-pedonale, fermo restando il diritto di precedenza per i pedoni, carrozzine, per quanto riguarda l'attività equestre, è assolutamente vietato il trotto e il galoppo dei cavalli per non rovinare la sede e il manto ciclo-pedonale, nonché per tutelare gli altri utenti;
 - f) sulla rete ciclo-pedonale è fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio a fianco e al passo tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non creare disturbo la fauna selvatica,
4. A tutela del decoro, delle norme igienico sanitarie, della tutela ambientale e al fine di non creare ostacoli alla percorrenza dei percorsi ciclo-pedonali, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti (cani e cavalli),
5. Sulla rete ciclo-pedonale è altresì vietato:
- a) transitare al di fuori dei percorsi stabiliti creando deviazioni o percorsi alternativi rispetto al tracciato principale;
 - b) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
 - c) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
 - d) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;

- e) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4.
 - f) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - g) attuare comportamenti che possono recare disturbo alla fauna selvatica e/o danneggiare la flora.
6. Chiunque violi le presenti disposizioni e divieti è punito con le sanzioni amministrative stabilite nel successivo art. 7.

ART. 3 - AUTORITÀ COMPETENTE

1. Il Direttore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo è l'Autorità competente all'applicazione del presente Regolamento, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Art. 4.
2. Il Direttore ha la facoltà di non concedere o revocare, previo atto motivato, le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, qualora l'uso dei mezzi motorizzati e/o la loro tipologia non siano compatibili con le finalità di tutela e salvaguardia delle zone attraversate o venga dimostrato un uso improprio dei mezzi e/o il loro impiego per attività illecite.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI

1. Chiunque intenda utilizzare mezzi motorizzati sulla rete ciclo-pedonale dovrà presentare istanza al Parco Regionale dei Colli di Bergamo per ottenere apposito "pass" autorizzativo rilasciato dal Direttore del Parco, sempre che sussistano le necessarie condizioni.
2. Tutti i mezzi motorizzati per poter accedere alla pista ciclo-pedonale devono essere muniti di apposito "pass", rilasciato dall'autorità competente di cui al presente regolamento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.86/83.

ART. 5 - VALIDITÀ DEL "PASS"

Il "pass" ha validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dalla data del rilascio e, qualora, alla data di scadenza, permangano ancora le condizioni che hanno consentito il rilascio, tale "pass" potrà essere rinnovato per un analogo periodo, previa ripresentazione della domanda con le medesime modalità di cui al presente regolamento.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Il rispetto delle disposizioni e dei divieti stabiliti con il presente regolamento e l'accertamento delle conseguenti trasgressioni è demandato ai competenti Servizio di Vigilanza del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai Carabinieri Forestali, al Corpo di Polizia della Provincia di Bergamo e agli agenti delle Polizia locale dei Comuni facenti parte del Parco per il territorio di rispettiva competenza e comunque a tutti gli organi di Controllo.

ART. 7 – INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO – SANZIONI

1. La mancata osservanza di quanto prescritto o il transito con mezzi motorizzati non autorizzato ai sensi del presente regolamento comporta l'applicazione, da parte degli Agenti di Vigilanza di cui all'Art. 5, delle sanzioni ai sensi del Titolo III della L.R. 86/83 e s.m.i.”.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 ter, della L.R n 86/83 viene approvato dal Consiglio di Gestione dell'ente previo parere della Comunità del Parco.